

3. CONCILIAZIONE VITA-LAVORO - ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CERTIFICATE

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministro per la Famiglia e con il Ministro dell'Economia, ha definito le modalità di attuazione dell'esonero contributivo previsto dall'art. 6, D.L. n. 62/2026, convertito dalla Legge n. 112/2026, in favore delle aziende che conseguono la certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro. Il decreto disciplina le procedure per l'acquisizione delle certificazioni, il relativo periodo di validità e i criteri per il riconoscimento dell'agevolazione a decorrere dal 2026.

La certificazione dev'essere conseguita sulla base dei parametri minimi stabiliti dalla prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026, pubblicata il 14 aprile 2026 e denominata «Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro – Requisiti per il benessere delle famiglie». La prassi individua specifici indicatori relativi alle politiche aziendali a sostegno della famiglia, con particolare attenzione alla maternità, alla paternità e ai carichi di cura familiare.

Il rilascio della certificazione compete agli organismi di valutazione della conformità accreditati, nell'ambito della conciliazione tra famiglia e lavoro, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008. Il certificato di accreditamento dell'organismo dev'essere rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 e deve riguardare specificamente la UNI/PdR 192:2026. La certificazione aziendale ha una validità di 36 mesi.

Le aziende in possesso della certificazione possono beneficiare di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali complessivamente posti a carico del datore di lavoro. L'agevolazione è riconosciuta in misura non superiore all'1% della contribuzione datoriale, entro il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda. Il beneficio decorre dalla data di entrata in vigore della Legge n. 112/2026, opera per il periodo di validità della certificazione e non può comunque essere fruito oltre il 31 dicembre 2028.

Per accedere all'esonero, le aziende devono presentare domanda all'INPS esclusivamente in modalità telematica, mediante il rappresentante legale, un suo delegato oppure uno dei soggetti individuati dall'art. 1, comma 1, Legge n. 12/1979. Termini e modalità operative saranno indicati dall'Istituto con apposite istruzioni.

Nella domanda l'azienda deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, i propri dati identificativi, la retribuzione media mensile globale stimata, l'aliquota contributiva datoriale media stimata e la forza aziendale media stimata per il periodo di validità della certificazione. Per retribuzione media mensile globale si intende la somma di tutte le retribuzioni medie mensili corrisposte o da corrispondere alla totalità dei lavoratori in forza durante tale periodo.

Devono essere dichiarati anche il possesso di una certificazione in corso di validità, il relativo identificativo alfanumerico, la denominazione dell'organismo accreditato che l'ha rilasciata e la data di rilascio. L'azienda deve, inoltre, attestare di non essere stata destinataria di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi.

I datori di lavoro che presentano la domanda entro il primo termine utile successivo al conseguimento della certificazione, secondo le indicazioni fornite annualmente dall'INPS,

sono ammessi all'esonero per l'intero periodo di validità della certificazione, fermo restando il termine finale del 31 dicembre 2028. Tutte le istanze presentate nell'ambito della stessa finestra temporale sono finanziate mediante le risorse disponibili per l'annualità di riferimento.

L'INPS verifica le domande sulla base delle informazioni dichiarate. Qualora le risorse stanziati risultino insufficienti rispetto al numero delle istanze accoglibili, l'importo dell'agevolazione spettante a ciascuna azienda viene proporzionalmente ridotto, al fine di consentire il più ampio accesso alla misura. Il possesso dei requisiti è verificato anche attraverso i dati trasmessi periodicamente all'INPS dal Dipartimento per le politiche della famiglia, relativi alle aziende in possesso della certificazione.

Il beneficio è riparametrato su base mensile e viene utilizzato in riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro con riferimento alle mensilità comprese nel periodo di validità della certificazione. La percentuale concretamente autorizzata dall'INPS non può superare l'1%, nel rispetto del limite annuale di 50.000 euro e dell'eventuale riduzione conseguente all'insufficienza delle risorse.

La fruizione dell'esonero è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, che comprendono, tra gli altri presupposti, la regolarità contributiva e il rispetto delle disposizioni poste a tutela delle condizioni di lavoro e degli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva applicabile. Resta, inoltre, necessario il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

In caso di rinuncia alla certificazione o di sua revoca, l'azienda deve darne tempestiva comunicazione all'INPS e al Dipartimento per le politiche della famiglia. La perdita della certificazione incide sul diritto alla prosecuzione dell'agevolazione e l'omessa comunicazione determina l'applicazione delle disposizioni in materia di recupero e sanzioni.

I datori di lavoro che abbiano beneficiato indebitamente dell'esonero sono tenuti a versare i contributi dovuti e le relative sanzioni previste dalla normativa vigente, ferma restando l'eventuale responsabilità penale qualora il fatto costituisca reato. I controlli sono svolti dall'INPS mediante le proprie banche dati e, sulla base di appositi protocolli d'intesa, attraverso le informazioni detenute dal Dipartimento per le politiche della famiglia, dal Ministero del Lavoro e dall'INL.

L'INPS provvede anche al monitoraggio della spesa e trasmette alle Amministrazioni competenti la rendicontazione delle domande accolte e dei relativi oneri. Le risorse recuperate a seguito della fruizione indebita dell'esonero e gli eventuali risparmi registrati in ciascuna annualità sono acquisiti definitivamente all'Erario.

Per il finanziamento della misura sono stanziati 7 milioni di euro per il 2026 e 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.